

STUDIO ASSOCIATO PANNISCO
DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO



DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN
Abilitata Consulente del lavoro

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 8-2019

Oggetto: RINVIO TERMINI AUTOLIQUIDAZIONE

A) L'Inail, con propria circolare n. 1/2019, ha reso noto che **è stato disposto il rinvio al 16 maggio 2019** del termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione a seguito delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019.

In particolare le nuove scadenze sono le seguenti:

- il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l'Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019, previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata (che sarà pari al 50% del premio risultante dalle operazioni di autoliquidazione) in caso di rateazione è stato differito al 16 maggio 2019. Le altre 2 rate dovranno essere versate al 16 agosto 2019 e al 18 novembre 2019, entrambe nella misura del 25% del premio dovuto;
- il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

Si fa presente che il differimento dei termini si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione, vale a dire ai premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo. Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall'Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione, continueranno a usufruire della riduzione prevista, che per l'anno in corso è pari al 15,24%.

Si segnala che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2019 non è più applicabile la riduzione prevista per il settore edile. La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell'11,50%.



La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità (Durc *on line*).

La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.

Per fruire dell'agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec, alla Sede Inail competente, l'apposito modello "autocertificazione per sconto settore edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.

B) MOD. OT24 : RIDUZIONE DEL TASSO PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA

Le aziende con dipendenti, attive da almeno due anni e che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, possono chiedere una riduzione del premio assicurativo presentando l'apposita istanza telematica di riduzione del tasso medio di tariffa – modello OT/24 – entro il 28 febbraio 2019.

L'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe (emanate con DM 12 dicembre 2000 e modificate, da ultimo, con DM 3 marzo 2015 – cfr. Aggiornamenti AP nn. [161/2015](#) e [181/2015](#)) riconosce alle aziende con dipendenti, che abbiano effettuato **interventi per il miglioramento** delle condizioni di **sicurezza** e di igiene nei luoghi di lavoro (ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dal D.Lgs n. 81/2008), una **riduzione del premio** assicurativo. A tal fine, le aziende attive da almeno due anni e che abbiano realizzato, nell'anno 2018, i predetti interventi, sono tenute a presentare l'apposita istanza telematica di riduzione del tasso medio di tariffa - **modello OT/24** - entro il **28 febbraio 2019**.

L'istanza deve essere presentata **esclusivamente in modalità telematica** attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti dall'INAIL ed illustrati nella Guida alla compilazione del modulo OT24 – anno 2019 (presente sul sito dell'Istituto, sezione modulistica).

Beneficiano della riduzione le imprese in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli obblighi contributivi ed assicurativi.

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori e stabilita nelle misure indicate in tabella.

Lavoratori – anno	-	Riduzione
Fino a 10		28%
Da 11 a 50		18%
Da 51 a 200		10%
Oltre 200		5%

Il modulo OT/24 2019 permette all'azienda di compilare **un'unica domanda per tutte le PAT del codice cliente**.

La domanda viene automaticamente indirizzata dalla procedura informatica alla sede INAIL competente in ragione della sede legale dell'azienda, indipendentemente dalla localizzazione territoriale delle Unità produttive. Per ogni intervento l'INAIL ha individuato la documentazione che ritiene probante al fine di provare l'attuazione dell'intervento dichiarato, ferma restando la facoltà dell'Istituto di procedere, in sede d'istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

Preme evidenziare che, a pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2019 **la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda**, utilizzando anche l'apposita funzionalità "Allegati" disponibile nei Servizi Online all'interno del "Modulo OT24 – Lista inviate".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco